



# TRIBUNALE DI TREVISO

- Sezione I° Civile -



Procedimento iscritto al n. xxxx V.G.- R. G.;

## IL GIUDICE TUTELARE

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Visto il ricorso avanzato da xxxxxx  
per la nomina di un amministratore di sostegno nell'interesse di  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Rilevato che:

- Dall'esame della documentazione allegata ed acquisita agli atti, nonché dall'esame diretto dell'interessato disposto all'udienza del xxxx avanti questo G.T. risulta che lo stesso è affetto da **grave ritardo mentale, ipoplasia del corpo calloso, cecità assoluta bilaterale**;
- Che pertanto le condizioni della persona in esame impongono la presenza continuativa di un soggetto che possa assistere e coadiuvare la stessa nell'espletamento delle quotidiane attività;
- Che appare peraltro necessario valutare tali condizioni di salute in relazione alla richiesta avanzata e valutare se l'istituto della Amministrazione di sostegno, richiesta per l'interessato, sia la più idonea alle sue esigenze, ovvero si renda più adeguata altra misura prevista dall'ordinamento;

### RITENUTO

Che appare opportuno a questo punto fare un breve excursus sulle varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono succedute nella interpretazione e applicazione dell'istituto della A.d.S.

In particolare, parte della dottrina ha ritenuto che: *“..tutte le persone che soffrono (per malattia o infermità) una qualsiasi apprezzabile limitazione (parziale o totale; temporalmente limitata o prolungata; abituale o occasionale; definitiva o provvisoria; consolidata, permanente, evolutiva, progressiva, superabile o meno; per qualsiasi causa: patologia o infermità fisica o mentale) alla propria autonomia possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno (S.Trentanovi – richiamata da A.D'Elia in Diritto e Giustizia n°46 – 17/12/05)...”*. Tale posizione, per così dire, “estrema” e molto ampia (in pratica non individua alcun limite di applicazione all'istituto, nell'ambito dei presupposti indicati dalla legge), è stata anche condivisa da parte di alcuna giurisprudenza, che ha ritenuto, in sostanza, che (anche) la mancanza (totale) della capacità di intendere e di volere...non è causa di interdizione, ma legittima soltanto la nomina di un amministratore di sostegno, se comunque vi sia chi si prenda cura della persona dell'incapace.<sup>1</sup>

Tali posizioni hanno legittimamente fatto dubitare che, con l'applicazione così ampia dell'istituto dell'Ads, si sia venuto di fatto ad abrogare tacitamente l'istituto della interdizione e più ancora quello della inabilitazione.

A parte il fatto che il legislatore, ove avesse voluto abrogare tali istituti, lo avrebbe evidentemente fatto o potuto fare, mentre invece sembra evidente che scopo del legislatore fosse unicamente quello di riempire uno spazio legislativo “vuoto” riguardante lo *status* della persona e l'esigenza di tutelare in qualche modo persone bisognose solo di sostegno (e non di “sostituzione”), le cui condizioni quindi non richiedessero necessariamente un intervento tale da privarle totalmente o anche solo parzialmente della capacità di agire, consentendogli di conservare una propria legittima e delineata autonomia, la stessa dottrina riconosce contestualmente che: (nell'ambito della applicazione dell'A.d.S.) *“...un progetto concreto bisogna pur sempre individuarlo/costruirlo, per poterlo poi convertire nel "progetto di sostegno", ossia le attività e le iniziative che l'Ads è tenuto ad intraprendere. Fondamentale, in questa fase, è tenere conto della volontà del beneficiario, delle sue indicazioni, delle sue aspirazioni, dei suoi assensi, dei suoi eventuali dissensi. Si può persino arrivare*

---

<sup>1</sup> Cfr. Trib.Roma sez.I°civ. 17-19/2/2005

*a costruire un progetto contro la volontà del beneficiario, purché si accerti, però, che il dissenso espresso da questi non possa ritenersi giuridicamente valido, in quanto viziato da patologie psichiatriche/psichiche incidenti sulla possibilità di comprensione o volizione. Si pensi, ad esempio, alla necessità di intraprendere e proseguire percorsi terapeutici cui l'interessato non intenda sottoporsi: in questo caso, «tale determinazione - siccome viziata in radice per l'incapacità naturale (articolo 428 Cc) in cui versa - non appare a priori ostativa alla sottoposizione ad un idoneo trattamento sanitario ove necessario per la cura della persona» (D'Elia); e infatti, subito dopo si evidenzia che: "...ove, invece, pur in presenza di "sofferenza psicofisica" e "disordini della condotta", manchi comunque un serio accertamento sulle capacità volitiva del soggetto, la strada dell'AdS non appare più così scontata..."*

Di fronte a tali incertezze, o meglio, di fronte a posizioni che in sostanza non appaiono delineare un quadro preciso di applicazione e applicabilità dell'istituto in esame, è opportuno e necessario dunque, a parere di questo Giudice, individuare quali siano gli esatti (o perlomeno ritenuti tali) confini fra gli istituti la interdizione e l'amministrazione di sostegno, in termini di criteri applicativi, tralasciando al momento l'esame delle mere questioni di rito relative al "passaggio burocratico" da una procedura all'altra, che peraltro sono già state altrove correttamente esaminate <sup>2</sup>.

A parere di questo Giudice, l'elemento distintivo fondamentale tra i due istituti, che appare chiaro anche e soprattutto dalla *ratio* introduttiva stessa della legge sull'A.d.S., è dato proprio dalla **volontà e dalle necessità espresse dal beneficiario** (non a caso, nell'AdS, è definito tale colui nei cui confronti viene avviata la procedura) e che assumono come tali rilievo giuridico.

Come è noto, sia l'interdizione che l'inabilitazione sono procedimenti che vengono qualificati come "contenziosi", nel senso che vengono chiesti ed attivati, proceduralmente, da persone "terze" (P.M. o parenti prossimi) rispetto a coloro cui sono indirizzati (che assumono la posizione di veri e propri "convenuti") e questo perché incidono in maniera rilevante (e non certo, per così dire "indolore")

---

<sup>2</sup> Cfr. Masoni in Diritto e Giustizia 17/12/2005 n°46

sulla capacità giuridica e di agire degli stessi soggetti ed anche perché difficilmente una persona si priva volontariamente della propria capacità e di proprie facoltà.

L'amministrazione di sostegno, invece, nasce, anche proceduralmente, come istituto di "volontaria giurisdizione" ed è affidata alla competenza del Giudice Tutelare in composizione monocratica, a differenza degli altri due istituti che sono di competenza collegiale.

Tale differenza fa immediatamente capire come nel procedimento per A.d.S. sia importantissima e fondamentale una valutazione globale non limitata solo all'esame approfondito ed "esterno" sulla capacità di intendere e volere dell'interessato (volta quindi ad individuare quali atti sia in grado di compiere da solo e quali no e ad impedire di conseguenza, nell'interesse suo, ma anche dei suoi parenti, che egli possa compiere atti pregiudizievoli), ma anche una valutazione che tenga conto della sua stessa capacità di discernere entro quali limiti la sua sfera personale può essere autonoma e non necessiti di alcun sostegno esterno.

In parole semplici, è a parere di questo Giudice necessario (ed è compito demandato allo stesso Giudice Tutelare che procede all'esame) che al beneficiario sia anzitutto chiesto se comprende il senso e i motivi della procedura avviata nei suoi confronti, se sia d'accordo nella nomina di una persona che lo sostenga nello svolgimento delle quotidiane attività (economiche e non) ed anche se quella stessa persona (scelta da lui stesso o da terzi) sia quella più adatta alle sue esigenze, alle sue aspirazioni e ai suoi desideri; non a caso, infatti, la procedura per A.d.S. può essere avviata anche su richiesta singola ed autonoma dello stesso beneficiario.

Tutto questo porta a ritenere che la procedura per amministrazione di sostegno avviata nei confronti di una persona del tutto incapace di intendere e di volere (quando tale incapacità sia effettivamente ed indiscutibilmente accertata) non abbia alcuna ragione di essere, in quanto in tali casi non vi è alcuno spazio per dare ascolto e risposta alle esigenze espresse dal beneficiario: per tali casi l'unico istituto valido da avviare appare quello della interdizione.

Ciò costituisce, in ogni caso, un criterio di massima da ritenersi sempre valido, ma non significa, ovviamente, che ogni singolo caso non debba essere autonomamente esaminato nella sua

specificità, secondo criteri di merito e di opportunità che possono essere i più disparati e che tuttavia dovranno avere sempre come riferimento principale e prioritario la volontà del beneficiario e, solo successivamente, se necessario, la volontà del o dei ricorrenti, cioè di coloro che hanno richiesto e avviato la procedura nei confronti della persona bisognosa di sostegno.

Pertanto, ove il “parere” del beneficiario non sia concretamente acquisibile [perché lui stesso incapace di darlo a causa di condizioni di salute definitivamente compromesse, ovvero perché il suo stato di salute fisico o psichico temporaneo (es. persone in coma non irreversibile) non consente di ritenerlo valido], dovrà darsi rilievo alle necessità complessive della persona e del contesto che la circonda (nucleo familiare, strutture socio-familiari che lo ospitano, ecc...) in una valutazione di fatto che tenga conto di vari elementi individuabili solo con riferimento alla specificità del caso.

Nel caso di specie, Il giovane xxxxxxxxxxxx, come da valutazione acquisita agli atti, risulta soggetto “...vigile ma scarsamente orientato nel tempo e nello spazio. Poco collaborante. Riesce a comprendere ordini semplici. Comunica a gesti parte delle proprie esigenze fisiche. Attento a quanto gli avviene intorno. Intelligenza compatibile con quadro di ritardo mentale grave...”; con riferimento alla vita di relazione “...di dimostra disponibile ad instaurare buoni rapporti con gli operatori e gli ospiti, anche se caratterizzati da un certa stereotipia linguistica e comportamentale. Interagisce appropriatamente anche con i familiari...”.

Pertanto, pur evidenziato che, antecedentemente all'introduzione della Legge sull'A.d.S., il Tosi avrebbe dovuto sicuramente essere interdetto, (non è stato in grado di comprendere il significato della procedura avviata nei suoi confronti), le sue condizioni attuali, tenuto conto anche delle esigenze espresse dai familiari, del fatto che è seguito costantemente dalla famiglia e che la persona che si è proposta come A.d.S. è il fratello con cui riesce ad instaurare un buon rapporto; atteso che comunque lo stesso vive in un contesto “controllato” e la sua incapacità di intendere e di volere non è assoluta, sebbene non migliorabile;

**P.Q.M.**

- Ritenuto che sussistono le condizioni di cui all'art. 404 c.c. per provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno, stante, nel caso in esame, l'impossibilità permanente per **xxxxxxx** di provvedere in maniera autonoma, costante e continuativa ai propri interessi a causa di menomazione fisica e psichica;
- Vista la disponibilità di xxxxxx, fratello dell'interessato, di essere nominato amministratore di sostegno;

Sentito il Pubblico Ministero;

Visti gli artt. 404 e ss. c.c.

## **NOMINA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

amministratore di sostegno di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

con le seguenti prescrizioni :

- 1) l'incarico è a tempo indeterminato;
- 2) l'amministratore di sostegno avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria di disposizione relativamente a tutti i beni mobili e immobili di proprietà del beneficiario e fare quant'altro si renderà necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste del beneficiario, ivi compresa la responsabilità di dare il consenso informato per eventuali cure e gestire il rapporto con i medici e gli operatori della struttura di accoglienza;
- 3) il beneficiario conserva la facoltà di compiere gli atti indicati sub 2) senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 4) l'amministratore di sostegno potrà utilizzare somme del beneficiario per spese che non superino € 1.000,00=.
- 5) l'amministratore di sostegno dovrà riferire ogni anno al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario;
- 6) l'amministratore di sostegno dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare per gli atti indicati negli artt. 374,375 e 376 c.c. ed è soggetto all'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario;

Manda alla Cancelleria per le annotazioni del presente decreto nell'apposito registro, per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 405 c.c. e per l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale.

Delega per il giuramento il G.O.T. Dott.ssa Sellan.

**Treviso, li 20 febbraio 2006**

**Il Giudice Tutelare  
Dott. Marco Biagetti**